

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA

Regolamento relativo alle procedure di acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

INDICE

- Art. 1 – Oggetto, limiti, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Determinazione a contrarre
- Art. 3 – Responsabile unico del procedimento
- Art. 4 – Requisiti degli affidatari
- Art. 5 – Acquisizione di forniture e servizi mediante affidamento diretto
- Art. 6 – Acquisizione di forniture e servizi mediante interpello
- Art. 7 – Acquisizione di forniture e servizi mediante procedura competitiva
- Art. 8 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 9 – Stipula del contratto
- Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto, limiti, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina limiti, criteri e modalità per l'acquisizione di forniture e servizi da parte del "Consorzio interuniversitario AlmaLaurea" (d'ora in poi: Consorzio), sostituendo qualsiasi precedente disposizione o Regolamento interno relativo a tali fattispecie.
2. Il presente Regolamento si applica alle procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del cit. Codice dei contratti pubblici, così come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017, e dalle Linee Guida n. 4, adottate dall'ANAC, in conformità al suddetto art. 36, comma 7, mediante delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che le acquisizioni di forniture e servizi avvengano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.
4. In ogni caso nessuna acquisizione di forniture o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di essere affidata ai sensi del presente Regolamento.

Art. 2 – Determinazione a contrarre

1. La procedura di affidamento prende, in ogni caso, avvio con la determinazione a contrarre del Direttore del Consorzio.

2. In applicazione dei principi di cui all'art. 1, la determinazione a contrarre contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni o dei servizi che si intendono acquisire, l'importo massimo stimato dell'affidamento, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni e, se del caso, dei criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte prevedendo, se del caso, la nomina di una Commissione giudicatrice, nonché le principali condizioni contrattuali.
3. Con la medesima determinazione a contrarre, il Direttore individua il Responsabile unico del procedimento.
4. Il Direttore del Consorzio ha facoltà di avviare più procedure di affidamento con una sola determinazione a contrarre, nel rispetto dei commi precedenti.

Art. 3 – Responsabile unico del procedimento

1. Per ciascuna procedura di affidamento, il Direttore del Consorzio, con la determinazione a contrarre, individua un Responsabile unico del procedimento (R.U.P.), a cui competono tutti i compiti di programmazione, progettazione, impulso e coordinamento della procedura e controllo dell'esecuzione della prestazione, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
2. Il Responsabile unico del procedimento acquisisce il codice identificativo di gara (CIG) ovvero, ove consentito, lo SmartCIG.
3. Il Responsabile del procedimento richiede per iscritto le precisazioni e le integrazioni documentali inerenti ai requisiti di partecipazione e agli elementi costitutivi dell'offerta ritenute pertinenti, procedendo, se del caso, alle relative esclusioni.
4. Il Responsabile del procedimento, eventualmente supportato dagli uffici tecnici del Consorzio o da una Commissione appositamente costituita, valuta la congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse, procedendo, nel caso di esito positivo di tale verifica, all'esclusione delle stesse.
5. Il Responsabile unico del procedimento definisce la graduatoria sulla base dei parametri indicati e, dopo aver espletato le necessarie verifiche amministrative, comunica agli interessati gli esiti della aggiudicazione.
6. Con la determinazione a contrarre, il Direttore del Consorzio ha facoltà di affidare al Responsabile unico del procedimento anche il compito di disporre l'aggiudicazione.

Art. 4 – Requisiti degli affidatari

1. Gli operatori economici affidatari dei contratti disciplinati dal presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti individuati dal Consorzio con riferimento alla singola procedura di acquisto, aventi ad oggetto in particolare i seguenti elementi:
 - a) idoneità professionale: in particolare, può essere richiesto di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) capacità economica e finanziaria: può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) capacità tecnica e professionale: da stabilire in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico

settore, o in settore analogo, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico;

d) assenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 deve permanere per tutta la durata del contratto. Il venir meno di tali requisiti determina l'immediata risoluzione del contratto, oltre alle ulteriori conseguenze di legge.

3. Per gli affidamenti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, in conformità a quanto stabilito dalle Linee guida A.N.A.C. e dal presente Regolamento.

Art. 5 – Acquisizione di forniture e servizi mediante affidamento diretto

1. L'acquisizione di forniture e servizi di modico valore, per tali intendendosi le commesse di importo inferiore a 5.000,00 euro, avviene tramite affidamento diretto, senza necessità di espletamento delle procedure comparative di cui ai successivi articoli.

2. In tale caso, il Responsabile unico del procedimento invita un solo operatore economico, e dopo aver verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, valuta la congruità del preventivo di spesa dallo stesso presentato (mediante comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o analisi dei prezzi praticati ad altre stazioni appaltanti) e procede all'affidamento della commessa, redigendo in forma sintetica apposito verbale di aggiudicazione a cui vengono allegati la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ed il preventivo di spesa.

3. La verifica dei requisiti avviene sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del d.P.R. n. 445/2000, di attestazione dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, se previsti, unitamente alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta ferma la possibilità, per il Responsabile unico del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune.

4. La motivazione relativa alla scelta dell'operatore economico è espressa in forma sintetica, richiamando il presente Regolamento.

5. Nei casi descritti dal presente articolo, la stipula del contratto può avvenire mediante scambio di corrispondenza, o tramite posta elettronica certificata o mediante strumenti analoghi.

Art. 6 – Acquisizione di forniture e servizi mediante interpello

1. L'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro avviene tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, previo interpello, da parte del Responsabile unico del procedimento, di almeno tre operatori economici attivi nel settore di riferimento, di cui acquisisce il preventivo di spesa e le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti.

2. Per importi pari o superiori a 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario avviene mediante un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all'art.

2 del presente Regolamento, se previsti. Prima di procedere alla stipula del contratto, viene comunque consultato il casellario ANAC ed effettuata la verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b), del Codice dei contratti pubblici e degli ulteriori requisiti, se previsti. Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente o successivamente, le verifiche ritenute opportune.

3. Per importi superiori a 20.000,00 euro, la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario avviene mediante verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, se previsti.

4. Di norma, la scelta dell'operatore economico è effettuata dal Direttore del Consorzio, ovvero dal Responsabile unico del procedimento, in favore dell'offerente che ha presentato il preventivo più basso.

5. Il contenuto dei preventivi presentati è vincolante e deve essere accettato esplicitamente dall'offerente, divenendo parte integrante del contratto.

6. La stipula del contratto per gli affidamenti di cui al presente articolo può avvenire mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ovvero tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

7. In casi eccezionali è prevista la possibilità dell'affidamento senza interpello, quando occorra acquisire:

a) forniture o servizi finalizzati a soddisfare esigenze imprevedibili ed urgenti, tali da non consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo;

b) forniture o servizi di particolare specialità, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, tali per cui vi sia soltanto un operatore economico in grado di fornirle.

Art. 7 – Acquisizione di forniture e servizi mediante procedura competitiva

1. L'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016, avviene tramite procedura competitiva previa pubblicazione di apposito avviso sul sito *internet* del Consorzio.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile unico del procedimento dà avvio alla procedura mediante la pubblicazione, sul sito *internet* del Consorzio, per un periodo minimo di quindici giorni, nella Sezione "*Lavora con Noi*", di un avviso, che deve almeno contenere:

a) l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare;

b) i requisiti richiesti;

c) l'oggetto del contratto e le caratteristiche tecniche dettagliate delle forniture o dei servizi da acquisire;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione,

e) l'importo massimo stimato dell'affidamento;

f) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

g) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

h) i criteri per la selezione delle offerte;

i) nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, l'avvertenza che il Consorzio si riserva di valutare la congruità delle offerte, che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse;

j) la misura delle eventuali penali;

- k) l'eventuale richiesta di garanzie;
- l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- m) il nominativo del Responsabile unico del procedimento;
- n) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Responsabile unico del procedimento procede all'apertura dei plichi e delle buste contenenti documentazione amministrativa.

3. Le sedute della procedura di affidamento sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

4. Di norma, il criterio di aggiudicazione prevede l'utilizzo da parte del Responsabile del procedimento di una graduatoria elaborata sulla base di una ponderazione tra aspetti economici e tecnico-qualitativi delle offerte presentate. Nel caso in cui lo ritenga opportuno in relazione alle caratteristiche dell'affidamento, il Direttore del Consorzio ha facoltà di nominare una Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte.

5. Quanto indicato nell'offerta è vincolante per l'offerente, divenendo parte integrante del contratto.

6. È fatta salva la possibilità per il Consorzio di non procedere all'aggiudicazione qualora i bisogni del Consorzio stesso siano mutati durante l'espletamento della procedura, senza che nulla sia dovuto ai soggetti che abbiano partecipato alla selezione.

7. A seguito dell'individuazione del soggetto aggiudicatario e della relativa comunicazione, prima della stipulazione del contratto, si procede alla verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario mediante verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, se previsti.

8. Il contratto viene stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, o mediante scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ovvero tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 8 – Criteri di aggiudicazione

1. Gli acquisti di forniture o servizi disciplinati dal presente Regolamento sono affidati in base al criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. In entrambi i casi di cui al comma 1 sono ammesse esclusivamente offerte di importo pari o inferiore rispetto all'importo fissato a base di gara.

3. Il criterio del prezzo più basso rappresenta la modalità ordinaria di aggiudicazione degli affidamenti di cui all'art. 6 del presente Regolamento e può, altresì, essere utilizzato, fornendo adeguata motivazione, anche nell'ipotesi di cui all'art. 7 del presente Regolamento, per forniture e servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, ovvero per prestazioni caratterizzate da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelle di notevole contenuto tecnologico o che abbiano un carattere innovativo.

4. Nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, si procede alla valutazione della congruità di quelle offerte, che in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

5. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del Codice dei contratti pubblici, rappresenta la modalità ordinaria di aggiudicazione degli affidamenti di cui all'art. 7 del presente Regolamento, salvo quanto previsto dal precedente comma 3.

Art. 9 – Stipula del contratto

1. Fermo restando quanto stabilito con riferimento alla disciplina delle singole procedure di cui agli articoli precedenti, i contratti di cui al presente Regolamento devono avere, preferibilmente, durata non superiore a un anno, salvo che ricorrano motivate esigenze, di cui deve essere dato conto negli atti di affidamento.
2. Nel caso di contratti aventi ad oggetto forniture o servizi ad esecuzione periodica o continuativa, è vietato il rinnovo, esplicito ed implicito, del contratto stesso.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito *internet* del Consorzio e, comunque, entro quindici giorni dalla data dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.